

Comune di Anela



Comune di Anela Provincia di Sassari

Via Pascoli n°5 07010 Anela
Tel. 079/799046 fax 079/799288
P.I.00237220900

Ufficio di Segreteria

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 07 Del 20/04/2018	OGGETTO:
-----------------------------------	-----------------

DETERMINAZIONE TARIFFE PROVVISORIE SERVIZIO IDRICO PER GLI ANNI 2018/2019/2020.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **venti** del mese di **aprile** alle ore **11,45** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Cognome e Nome
Dr. Antonio Damiano Mulas
Dr. Giangiuseppe Nurra
Sig. Cosseddu Francesco
Sig. Nasone Roberto

Incarico
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
X
X
X
X

Assente

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n° 267/2000 il Segretario Comunale **Dr. Luigi Pirisi**.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il dlgs 18.08.2000, n°267, art.107,183 e 184;

VISTI lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n°10 del 21.03.2003;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n°1 del 08.03.2012 di adeguamento tariffe relative al servizio idrico per l'anno 2012;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n°10 del 02.04.2015;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n°13 del 29.04.2015;

CONSIDERATO che l'articolo 21 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ha conferito all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico (di seguito AEEGSI) le funzioni di regolazione e controllo in materia di servizi idrici;

CONSIDERATO che il DPCM del 20.07.2012 GU n. 231 del 3-10-2012, "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214", all'articolo 3, comma 1, descrive puntualmente le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici trasferite ex legge all'Autorità, comprese le disposizioni in tema di tariffe di cui ai punti d), e) ed f);

VISTE le delibere emanate in tema di tariffe dall'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico, n. 347/2012, 585/2012, 88/13, 643/2013, dalle quali discendono gli obblighi relativi al metodo tariffario per il periodo regolatorio 2012-2015 ed alle relative raccolte dati;

CONSIDERATO che il comune di Anela per il periodo regolatorio 2012-2015 è stato assoggettato a determinazione tariffaria d'ufficio con Delibera n. 577/2014/R/idr del 20 novembre 2014 pubblicata dall'Autorità per l'Energia elettrica, il gas e il sistema idrico "Esclusione dall'aggiornamento tariffario, nonché determinazione d'ufficio delle tariffe del servizio idrico per le annualità 2012, 2013, 2014 e 2015" in quanto non adempiente alle raccolte tariffe relative ai bienni 2012-2013/2014-2015;

CONSIDERATO che nonostante il comune abbia adempiuto tardivamente alle raccolte tariffe 2012-2013/2014-2015, inviando all'AEEGSI i dati utili alla predisposizione tariffaria 2012-2015 tramite il sistema extranet dell'Autorità, in attesa di approvazione del Theta applicabile relativo all'esclusione dall'aggiornamento tariffario, il comune ha applicato per gli anni 2012-2015 in via provvisoria le tariffe 2012 ridotte del 10%;

VISTA la Delibera 664/2015 del 28/12/2015 "Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI – 2" ed allegato A "METODO TARIFFARIO IDRICO 2016-2019 MTI -2 Schemi regolatori" che disciplina il metodo tariffario idrico per il periodo 2016-2019;

CONSIDERATO che il metodo tariffario stabilito dall'AEEGSI per gli anni dal 2016 al 2019 consiste nel determinare le tariffe da utilizzarsi in ciascun anno mediante l'applicazione del moltiplicatore Teta approvato dall'EGAS e dall'AEEGSI (per ciascun anno) alle tariffe 2015;

CONSIDERATO che il comune di Anela ha inviato all'Ente di governo d'ambito delle Sardegna, ai sensi del comma 7.2 della deliberazione AEEGSI n. 664/15/R/idr necessari all'aggiornamento dello schema regolatorio secondo il metodo MTI-2 di cui all'allegato A della medesima deliberazione sottponendo all'EGAS l'accertamento, in esito alle procedure avviate dall'Ente di governo d'ambito per la verifica dei requisiti di salvaguardia di cui all'articolo 147 comma 2bis lettere a) e/o b) del decreto legislativo 152/2006, delle eventuali cause di esclusione dall'aggiornamento tariffario di cui ai commi 10.1 e 10.4 della medesima delibera 664/2015;

VISTO che l'articolo 9 della deliberazione 664/2015 "Applicazione dei corrispettivi all'utenza" dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2016 i gestori del servizio idrico integrato, sono tenuti ad applicare le seguenti tariffe massime:

- a) fino alla predisposizione delle tariffe da parte degli Enti di governo dell'ambito o altro soggetto competente, le tariffe calcolate sulla base del moltiplicatore tariffario risultante dal Piano Economico-Finanziario già approvato nell'ambito delle vigenti predisposizioni tariffarie;
- b) a seguito della predisposizione da parte degli Enti di governo dell'ambito o altro soggetto competente, oppure del perfezionarsi del silenzio-assenso di cui al comma 7.6, e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, le tariffe predisposte dall'Ente di governo dell'ambito o dal citato soggetto competente oppure dal medesimo accolte a seguito del perfezionarsi del citato silenzio assenso, e comunque nel rispetto del limite di prezzo di cui al comma 3.2 anche nei casi in cui venga presentata istanza ai sensi del comma 3.4;
- c) a seguito dell'approvazione delle tariffe da parte dell'Autorità, le tariffe dell'anno 2015 moltiplicate, con riferimento all'anno 2016, per il valore Theta2016 approvato dall'Autorità, ovvero con riguardo alle annualità 2017, 2018 e 2019, le tariffe dell'anno 2015 moltiplicate rispettivamente per i valori Theta2017, Theta2018 e Theta2019 approvati dall'Autorità medesima;

CONSIDERATO che:

- si riscontrano difficoltà ad applicare il punto a) di cui all'articolo 9, in quanto non ha ottenuto ad oggi l'approvazione del moltiplicatore tariffario risultante dalle vigenti predisposizioni tariffarie;

- non è possibile applicare il punto b) di cui all'articolo 9, in quanto l'ente di governo d'ambito non ha ancora provveduto alla predisposizione ed all'approvazione delle tariffe per il comune e ad oggi non si è perfezionato il silenzio-assenso di cui al comma 7.6;
- Non è possibile applicare il punto c) di cui all'articolo 9, in quanto ad oggi l'AEEGSI non ha ancora approvato le tariffe per il gestore;
- Le tariffe indicate all'articolo 9 della delibera 664/2015 sono da intendersi quali tariffe massime.

Il comune stabilisce di deliberare per l'anno 2018/2019/2020 in via provvisoria e prudenziale l'applicazione delle tariffe 2015 ante riduzione conseguente al Theta d'ufficio (ossia le tariffe 2012 moltiplicate per il Theta 1 relativo all'esclusione dall'aggiornamento tariffario dichiarato all'AEEGSI per gli anni 2012-2015);

CONSIDERATA inoltre, la Deliberazione dell'Autorità per l'Energia elettrica , il gas e il sistema idrico 16 gennaio 2013 n. 6/2013/r/com "disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi" che all'articolo 24 comma 1 istituisce a decorrere dall'1 gennaio 2013 la componente tariffaria UI1 per la perequazione dei costi relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, espressa in centesimi di euro per metro cubo ed applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, di fognatura e di depurazione;

CONSIDERATA la deliberazione 21 novembre 2013 n. 529/2013/r/com che all'articolo 2 aggiorna a decorrere dal 01 Gennaio 2014 il valore della componente UI1 ponendolo pari a € 0,4 centesimi di euro/metro cubo (0,004 €/mc) , in vigore anche per il 2018;

CONSIDERATO infine che l'articolo 33.1 della delibera 664/15, istituisce a decorrere dall'1 gennaio 2016 la componente tariffaria UI2 per la promozione della qualità contrattuale dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, espressa in centesimi di euro per metro cubo ed applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, di fognatura e di depurazione;

CONSIDERATO che l'Autorità aggiornerà la componente UI2 di cui al comma 33.1 con cadenza semestrale, in relazione al fabbisogno del Conto di cui al successivo comma 33.4, e che per il 2018 nell'allegato A alla delibera 664/15 articolo 33.1-33.2, aggiornata con delibera 918/2017 articolo 9.5 è stato stabilito dall'AEEGSI il valore della componente tariffaria UI2 pari a €0,9 centesimi di euro/metro cubo (0,009 €/mc) ;

CONSIDERATO che "A decorrere dal 1° gennaio 2018 con deliberazione n°897/2017/R/IDR - art.9.1, allegato A alla deliberazione citata ed aggiornata con deliberazione 918/2017 art.10.1-10.2 - è istituita la componente tariffaria UI3 per la perequazione dei costi relativi all'erogazione del bonus sociale idrico di cui al precedente Articolo 6, espressa in centesimi di euro per metro cubo ed applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato ubicate sul territorio nazionale , diverse da quelle dirette in condizioni di disagio economico sociale, come maggiorazione al corrispettivo di acquedotto;

CHE al comma 9.2 si stabilisce: " Nel caso di utenze per le quali non sia disponibile la misura dei consumi, la componente UI3 va applicata alla stima dei metri cubi utilizzati da ciascun utente determinata dividendo il canone forfettario o la quota fissa applicata al medesimo utente per il prezzo unitario medio del servizio di acquedotto, determinato dividendo il relativo ricavo del gestore per i volumi totali erogati o immessi in rete nell'anno precedente";

CHE al comma 9.3 si stabilisce: "L'Autorità aggiorna la componente UI3 di cui al precedente comma 9.1 con cadenza annuale , in relazione al fabbisogno del Conto di cui al successivo comma 9.4";
CHE per il 2018, la componente UI3 di cui al comma 9.1 della deliberazione n°897/2017 è pari at € 0,5 centesimi di euro/metro cubo (0,005 €/mc);

CHE al comma 9.4 si stabilisce: "È istituito presso la CSEA il Conto per la perequazione dei costi relativi all'erogazione del bonus sociale idrico , alimentato dalla componente UI3 di cui al comma 9.1";

CHE al comma 9.5 si stabilisce: "La CSEA può utilizzare le giacenze esistenti presso gli altri conti da essa gestiti per far fronte a eventuali carenze temporanee di disponibilità del Conto di cui al precedente

comma 9.4, a condizione che sia garantita la capienza dei conti dai quali il prelievo è stato effettuato a fronte dei previsti pagamenti e che, a tal fine, si provveda al loro progressivo reintegro”;

PREMETTENDO che la decisione assunta con il presente atto, è da considerarsi non definitiva, in quanto potrebbe ritenersi necessario intervenire ulteriormente a conguaglio, in conseguenza alla futura approvazione da parte dell'AEEGSI del Theta applicabile o dell'esclusione dall'aggiornamento tariffario, o comunque in conseguenza dei casi di cui al comma 9.1 lettere a) o b);

DELIBERA

Di prender atto di quanto specificato in epigrafe;

di determinare le Tariffe in vigore per gli anni 2018/2019/2020 nel modo appresso evidenziato, tenendo conto che trattasi di Tariffe provvisorie in vigore dal 01/01/2016, sino all'approvazione della predisposizione tariffaria per il gestore da parte dell'Ente di Governo d'Ambito della Sardegna e dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e i servizi idrici, stabilite ai sensi della deliberazione n. 664/2015/R/IDR, articolo 9 comma 1 e comma 1 lettera a). Nell'applicazione delle tariffe in via provvisoria si è stabilito di non applicare la tariffa massima applicabile nell'anno 2016 ai sensi dell'articolo 9 comma 1, ma le medesime tariffe in vigore nell'anno 2012. Tali tariffe saranno soggette a conguaglio in seguito all'approvazione da parte dell'EGAS e dell'AEEGSI della predisposizione tariffaria per il gestore;

Di applicare ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione la Componente tariffaria UI1 per la perequazione dei costi relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione pari a 0,004 €/mc;

Di applicare la componente tariffaria UI2 per la promozione della qualità contrattuale dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione pari a 0,009 €/mc;

di applicare, solo alle utenze che non usufruiscono del bonus sociale, la componente tariffaria UI3 al servizio di acquedotto per la perequazione dei costi relativi all'erogazione del bonus sociale idrico pari a 0,005 €/mc;

Di applicare una quota fissa annua per tutti gli usi di € 5,10 a metro cubo (2,55 semestrale);

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

F.to Dr. Antonio Damiano Mulas

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Luigi Pirisi

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica art. 49 comma 2 TUEL

Data / /2018

Il Responsabile del Servizio Amm.vo

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile art. 49 comma 2 TUE

Data 04/04/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Dr. Sebastiano Soro

N. _____ Reg. Pubbl.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

(artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n°267)

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi e che gli estremi della medesima sono contenuti in un elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio.

Data 24/04/2018

Il Segretario Comunale

Dr. Luigi Pirisi

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n°267, il giorno ___/___/___ perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi (dell'art. 134, c.4).

Data ___/___/2018

Il Segretario Comunale

1. E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Data 24/04/2018

Il Segretario Comunale

F.to Dr. Luigi Pirisi